

Allegato 1:

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE:
<< ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI AZIONE
CATTOLICA "MONS. PIETRO MARIA FERRÉ" - ODV >>**

Titolo I - Costituzione e scopi

Art. 1 Costituzione e denominazione

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI AZIONE CATTOLICA "MONS. PIETRO MARIA FERRÉ" - ODV", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede in piazza Nazari di Calabiana, 1 nel Comune di Casale Monferrato (AL).
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia ed in particolare modo nei Comuni che formano il territorio della Diocesi di Casale Monferrato.

Art. 3 Durata

1. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050, ma tale termine potrà essere prorogato prima della scadenza con delibera dell'Assemblea dei Soci, a cui partecipi la maggioranza dei soci stessi, con il voto favorevole di due terzi degli intervenuti al momento della deliberazione.

Art. 4 Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

Art. 5 Modifica dello Statuto

1. Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea dei soci con la maggioranza dei tre quarti giusto quanto disposto dall'art. 21 del Codice civile.

Art. 6 Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all'art. 12 delle Preleggi al Codice civile.

Art.7 Regolamenti attuativi dello Statuto

1. Il Consiglio Direttivo, in base a quanto previsto dal successivo articolo 18 comma 2 del presente Statuto, può redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci uno o più regolamenti in attuazione delle previsioni del presente Statuto.

Titolo II - Finalità dell'Associazione

Art. 8 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
3. L'Associazione, che trae i motivi ispiratori della sua azione dai valori del Cristianesimo, si riconosce nei principi e nei fini individuati dal decreto Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II, dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, dal relativo Regolamento attuativo, dal Progetto Formativo dell'Associazione, dall'Atto Normativo e dal regolamento diocesano dell'Azione Cattolica di Casale Monferrato.
4. L'Associazione si riconosce nei dettami del magistero sociale della Chiesa Cattolica e negli orientamenti pastorali che regolano le attività della Diocesi di Casale Monferrato e delle sue Istituzioni e strutture.
5. L'Associazione si ispira all'intuizione lungimirante di Mons. Pietro Maria Ferré, Vescovo di Casale Monferrato dal 1867 al 1886, che con l'istituzione dell'Opera dei Congressi, costituì l'Azione Cattolica nella Diocesi monferrina, sostenendone e promuovendone l'attività in tutti gli ambiti della vita ecclesiale, culturale, sociale e politica del territorio diocesano. La sua opera è stata proseguita ed accresciuta ininterrottamente fino ad oggi dai Pastori che gli sono succeduti alla guida della Chiesa Casalese e dall'opera dei laici e dei responsabili dell'Azione Cattolica diocesana avvicendatisi in più di 150 di storia.
6. L'Associazione supporta le esigenze strutturali dell'Azione Cattolica diocesana di Casale Monferrato in tutte le sue articolazioni e movimenti: Settore Adulti, Settore Giovani, Azione Cattolica dei Ragazzi, Movimento Studenti di Ac e Movimento Lavoratori di Ac nonché della Presidenza diocesana di Azione Cattolica della Diocesi di Casale Monferrato;
7. L'Associazione collabora con i gruppi parrocchiali e territoriali dell'Azione Cattolica della Diocesi di Casale Monferrato e ne sostiene le attività; allo stesso tempo può instaurare collaborazioni con le associazioni di Azione Cattolica attive nelle diverse Diocesi Piemontesi e delle altre Regioni italiane.
8. L'Associazione sostiene le progettualità diocesane, parrocchiali e degli Enti Ecclesiastici, nel territorio della Diocesi di Casale Monferrato, per tutte le fasce di età in campo ecclesiale, sociale, culturale, di tutela e valorizzazione dell'ambiente.
9. L'Associazione collabora con enti e associazioni del Terzo Settore, con la Diocesi di Casale Monferrato, le Parrocchie, le Aggregazioni Laicali, le Istituzioni e gli Enti della Pubblica Amministrazione ad ogni livello, con la Regione Piemonte, gli Enti locali, le associazioni studentesche, dei lavoratori e professionali, ai fini di perseguire le finalità di cui al presente articolo.
10. L'Associazione opera in territorio internazionale, europeo, italiano e, in modo specifico, nella Regione Piemonte.

11. L'Associazione opera, per il perseguimento delle finalità di cui al successivo comma del presente articolo, riservando specifica attenzione agli ambienti di vita, quali la scuola, il mondo del lavoro, le parrocchie e il mondo ecclesiale.

12. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- i) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- j) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;
- l) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- m) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

13. L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante le azioni elencate di seguito, in via esemplificativa e non esaustiva, e tutte quelle che verranno definite dagli organi dell'Associazione per garantire l'effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 12 del presente articolo:

- a) Ideazione e organizzazione di corsi di formazione;
- b) Realizzazione di iniziative di promozione (convegni locali, regionali, nazionali e internazionali, seminari di studio, laboratori di progettazione sociale, soggiorni tematici, campi scuola e scuole di formazione);
- c) Organizzazione di scambi culturali locali, nazionali e internazionali;
- d) Ideazione e attuazione di attività e progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, formazione dei docenti, del personale educativo, dei genitori e degli studenti;
- e) Progettazione di attività e percorsi scolastici ed extra-scolastici rivolti agli studenti e ai giovani in età scolare, universitaria o per l'inserimento nel mondo del lavoro;
- f) Realizzazione di pubblicazioni e materiali cartacei e digitali per la formazione di ragazzi, giovani, adulti, studenti e lavoratori;
- g) Organizzazione di attività culturali e di interesse sociale;

- h) Promozione delle attività culturali e formative dell'Azione Cattolica diocesana di Casale Monferrato, della Diocesi di Casale Monferrato e delle parrocchie;
- i) Promozione della raccolta e della circolazione di buone pratiche legate al volontariato e alla gestione degli Enti del Terzo Settore;
- j) Tutela e valorizzazione dell'archivio, degli immobili e delle testimonianze, materiali e non, legate all'Azione Cattolica di Casale Monferrato e alla sua storia.
- k) Organizzazione di attività e progetti in ambito scolastico ed extra-scolastico, aventi come destinatari studenti e giovani a rischio dispersione scolastica, e volti alla promozione del successo formativo e al contrasto della povertà educativa;
- l) Ideazione e organizzazione di percorsi volti a prevenire e a contrastare tutte le forme di violenza, di bullismo e cyberbullismo;
- m) Organizzazione di incontri diocesani, parrocchiali e locali di formazione culturale e sociale e dei pellegrinaggi dell'Azione Cattolica della Diocesi di Casale Monferrato;
- n) Promozione del patrimonio culturale e religioso delle parrocchie e della Diocesi di Casale Monferrato, anche mediante organizzazione di attività turistiche connesse alle attività di cui alla precedente lettera *m* del presente elenco;
- o) Organizzazione di attività e progetti volti a promuovere la cultura della legalità e della non violenza, con particolare riferimento alle aree più fragili della Città di Casale e dei comuni del territorio della Diocesi, alle periferie urbane e alle aree interne;
- p) Supporto ad attività e iniziative dell'Azione Cattolica diocesana, volte a promuovere la pace tra i popoli e il dialogo inter-religioso;
- q) Ideazione e preparazione di strumenti e progetti volti a favorire l'integrazione sociale dei soggetti fragili;
- r) Ideazione e realizzazione di iniziative e attività, progetti e incontri volti a promuovere e tutelare i diritti umani, civili, politici, di utenti e consumatori;
- s) Promozione delle pari opportunità con particolare riferimento all'ambito delle responsabilità pubbliche e nelle associazioni ed enti del Terzo Settore;
- t) Ideazione e attuazione di iniziative di aiuto reciproco e di sviluppo della cultura del dono, anche eventualmente ai fini della realizzazione di banche del tempo e gruppi di acquisto solidale;
- u) Ideazione e attuazione di progetti trans-nazionali, a livello Europeo e internazionale, volti a promuovere collaborazioni negli ambiti di attività dell'associazione di cui al presente articolo;
- v) Promozione e organizzazione di momenti di formazione per i responsabili dell'Azione Cattolica diocesana di Casale Monferrato a tutti i livelli;
- w) Cura della promozione, della rendicontazione e della comunicazione relative alle iniziative e alle attività di cui alle lettere precedenti.

14. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

15. L'Associazione esercita anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

16. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e può stipulare apposite convenzioni con organi della Pubblica Amministrazione, con gli Enti Locali, ovvero con altri enti e associazioni aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

17. L'Associazione svolge attività prevalentemente grazie all'apporto e all'opera di volontariato dei propri associati.

18. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientra nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del D.lgs 3 luglio 2017 n 117.

Art. 9 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal presente Statuto. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali ulteriori regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 10 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti con apposito regolamento da adottarsi ogni tre anni dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

7. Gli associati e coloro che prestano attività di volontariato a qualsiasi titolo devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 11 Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per:

- a) Decesso;
- b) Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- c) Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- d) Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, con particolare riferimento alle procedure da seguirsi in ognuna delle fattispecie di cui al comma precedente si rimanda al Regolamento attuativo del presente Statuto.

Titolo III - Organi

Art. 12 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- e) l'Organo monocratico di controllo, qualora istituito;

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 10 comma 6 del presente Statuto.

Capo I° - Assemblea dei Soci

Art. 13 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i 3 componenti del Consiglio Direttivo, e il componente dell'Organo monocratico di controllo, qualora istituito;
- e) deliberare sull'istituzione dell'Organo di Controllo, su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- h) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto;
- i) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- j) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- k) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 14 Convocazione dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero via posta elettronica, fax o con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 15 Validità dell'Assemblea, assemblee ordinarie e straordinarie

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati attraverso delega. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero

degli associati intervenuti o rappresentati attraverso delega. Ogni componente l'assemblea può ricevere fino a due deleghe di altri soci.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti dei presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

5. L'Assemblea straordinaria è competente per la modifica dello statuto dell'Associazione, per quanto previsto dal successivo art. 26 del presente Statuto e per quanto previsto in materia dalla legge e in special modo dall'art. 21 e seguenti del Codice Civile. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza, all'Assemblea straordinaria, della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato, dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

7. L'assemblea si svolge presso la sede sociale o altrove purché all'interno del territorio italiano e di preferenza nella Regione Piemonte.

8. L'assemblea, qualora la maggioranza degli aventi diritto al voto sia concorde, può essere aperta al pubblico, senza diritto di voto, purché non siano all'ordine del giorno la nomina di cariche elettive. In questo caso l'Assemblea è riservata ai soci

9. Le adunanze degli organi sociali possono tenersi anche per via telematica, in tal caso devono avvenire nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità. In questo caso il Presidente dell'organo sociale deve, attraverso la piattaforma e i sistemi ritenuti più idonei, poter accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando quindi in modo certo i partecipanti, poter regolare lo svolgimento dell'adunanza e poter constatare i risultati delle votazioni. A tutti i membri degli organi sociali, che si adunano per via telematica, deve essere data la possibilità di seguire in modo adeguato la discussione, di poter intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione. Previo assenso di tutti i componenti dell'organo, che vi partecipano, le adunanze in via telematica possono essere registrate e copia della registrazione viene conservata in allegato al verbale redatto dal Segretario.

Capo 2° - Consiglio Direttivo

Art. 16 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da tre membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le funzioni di Vicepresidente sono attribuite al Segretario. Non potrà essere attribuito più di un incarico ad una sola persona.

Art. 17 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di uno dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi, anche via posta elettronica o fax, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata dal Presidente.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervengano tutti i suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli stessi e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 18 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere, al proprio interno, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
 - b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - c) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) redigere gli eventuali regolamenti attuativi del presente Statuto che, conformandosi alle norme del presente Statuto, potranno regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Tali Regolamenti dovranno essere sottoposti, per l'approvazione, all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private con finalità analoghe o che interessano l'attività dell'organizzazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
 - i) Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertarne la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, secondo quanto previsto dal precedente art. 11;
 - j) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - k) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
 - l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Capo 3° - Presidente ed altri Organi sociali

Art. 19 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
 4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni.
 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
 7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
 8. Il Presidente può delegare al Vice Presidente e/o all'altro consigliere parte dei suoi compiti, in via transitoria o definitiva, mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Art. 20 Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario e il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) curare la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
 - d) coordinare il funzionamento degli uffici e delle strutture eventualmente costituite a supporto degli organi sociali e dell'azione dell'Associazione;
3. Al Tesoriere compete:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione;
 - c) sovrintendere alla gestione amministrativa;

Art. 21 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, viene nominato dall'Assemblea al raggiungimento delle soglie e dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.lgs 117/2017 e s.m.i o qualora, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea lo ritenga opportuno. In questo secondo caso la nomina dell'Organo è preceduta da una apposita delibera di istituzione, approvata dall'Assemblea dei Soci con la stessa maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, così come previsto dal precedente articolo 15 comma 4 del presente Statuto.

3. Qualora istituito, l'Organo di controllo di cui al presente articolo, al raggiungimento delle soglie e dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, esercita a tutti gli effetti la Revisione legale dei Conti.

4. L'Organo di controllo inoltre:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della sua competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. All'attività dell'Organo di controllo, in particolare in relazione alla possibilità per gli associati di denunciare fatti che possano ritenere censurabili da parte dell'Organo stesso, si applica il disposto di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 22 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Titolo III - Risorse economiche e bilancio

Art. 23 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
- i) beni mobili e immobili

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo monocratico di Controllo, con funzioni di revisione legale dei conti qualora istituito.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 25 Inventario dei beni mobili e immobili

1. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

TITOLO IV - Ulteriori disposizioni

Art. 26 Fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 15 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute all'associazione diocesana di Azione Cattolica di Casale Monferrato o ad altro ente del terzo settore avente analoghe finalità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 27 Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti attuativi e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Art. 28 Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi sono sottoposte alla competenza dell'Assemblea dei Soci, fatte salve le fattispecie previste dal precedente articolo 11 del presente Statuto. L'Assemblea decide secondo equità.
2. Le modalità di convocazione e le procedure di deliberazione da seguirsi per la risoluzione delle controversie di cui al precedente comma del presente articolo sono disciplinate dal Regolamento attuativo dello Statuto.

Art. 29 Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, previsto dal Titolo VI del D.lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, il presente Statuto può essere adeguato alle disposizioni impartite dai competenti Uffici e dalle Amministrazioni nazionali e regionali, secondo le modalità indicate dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e della Regione Piemonte, anche in deroga rispetto alle previsioni di cui al precedente art. 15.

Firme dei costituenti:

Sig. Andrea Feriolo

Sig. Simone Ferra

Sig. Mario Bruno

Sig. Francesco

Sig. Agostino Rita

Sig. Borano Claudio

Sig. Ferrero Gp

Sig. Camerino